**Sentenza n. 212 /2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO**

composta dai Magistrati:

| | | |
|---|---|---|
| Marta | **TONOLO** | Presidente |
| Innocenza | **ZAFFINA** | Consigliere relatore |
| Elisa | **BORELLI** | Primo Referendario |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al **n. 32760** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69746, reso da **NEXI PAYMENTS S.p.A.**, quale agente contabile, concessionario esterno del servizio di riscossione mediante apparecchiature automatiche, dell'Azienda Ospedale Università di Padova per il periodo 1° gennaio - 12 giugno dell'esercizio 2019, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04107060966, c.f. e part. IVA 10542790968, in persona del procuratore Avv. Saverio Tridico munito dei necessari poteri, con sede in Milano, Corso Sempione 55 e domicilio eletto presso l'avvocato Andrea Calosi (c.f. CLSNDR61R08D612C), con studio in Firenze Via G. La Pira 21 e indirizzo digitale PEC andrea.calosi@firenze.pecavvocati.it, che la rappresenta e difende;

**Visti** gli atti del giudizio;

**Uditi**, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino, la dott.ssa Barbara Gerunda e l'Avv. Ludovica Romano, per l'Azienda Ospedale Università Padova, nonché l'Avv. Andrea Calosi, per l'agente contabile Nexi Payments S.p.A.

Premesso in

**FATTO**

**1.** Con relazione n. 687 del 2025, il Magistrato istruttore sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 69746, reso da Nexi Payments S.p.A., quale agente contabile (concessionario esterno del servizio di riscossione mediante riscuotitrici automatiche dei proventi da ticket sanitari e altre prestazioni) dell'Azienda Ospedale Università di Padova, per il periodo 1° gennaio – 12 giugno dell'esercizio 2019, data quest'ultima in cui, a seguito di nuova aggiudicazione della gara d'appalto per il servizio, subentrava altra ditta (Metropolis s.r.l., il cui conto per il residuo periodo dell'esercizio è agli atti della Sezione al n. 69745).

La Nexi Payments S.p.A. aveva assunto la qualità di agente contabile essendo subentrata, con decorrenza 31 dicembre 2018, in tutti i rapporti facenti capo a Bassilichi S.p.A., da essa incorporata per fusione con atto Notaio Zona, rep. n. 35822 del 10 dicembre 2018, e già aggiudicataria del relativo appalto.

All'esito dell'istruttoria, il Magistrato istruttore rilevava i seguenti profili di criticità: a) la presentazione del conto all'Ente, in data 27 febbraio 2020, tardiva rispetto al termine di sessanta giorni dalla cessazione della gestione

(12 giugno 2019), pur intervenuta entro il medesimo termine calcolato dalla chiusura dell'esercizio; b) lo sfasamento temporale fra la parifica (15 ottobre 2020) e l'approvazione del conto (6 novembre 2020, con DDG n. 1544/2020), entrambe intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, disposta con DDG n. 720 del 29 maggio 2020; c) il mancato riscontro dell'annotazione, riportata nel campo note del conto, relativa all'avvenuto riversamento della somma di € 15.195,30, riferita alle riscossioni della settimana dal 24 al 31 dicembre 2018, che risulterebbe contabilizzata nella resa del conto giudiziale relativo all'esercizio 2018 (n. 62807) ma non figura quale scrittura di apertura nel conto in esame; d) l'ulteriore discrasia fra le scritturazioni mensili del conto e i dati delle quietanze di versamento, le chiusure contabili mensili risultando sistematicamente prive degli ultimi giorni di ciascun mese; e) l'assenza, a corredo del conto, della relazione dell'organo di controllo interno prescritta dal secondo comma dell'art. 139 c.g.c.. Il Magistrato istruttore, pur in assenza di ammanchi e contestazioni (l'eccedenza di cassa di € 5,00 risultando già giustificata nel campo note, e la trascurabile differenza di € 0,02 fra riscosso e versato trovando riscontro negli ordinativi d'incasso) rimetteva la relativa valutazione al Collegio.

**2.** Con memoria depositata in data 22 aprile 2026, si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedale Università Padova, deducendo, quanto alla relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., le medesime ragioni già illustrate nel parallelo giudizio relativo al conto reso da Metropolis s.r.l. (istruzioni operative vincolanti di Azienda Zero, applicazione del nuovo modello di relazione autonoma ai soli conti dall'esercizio 2021 in poi); quanto allo sfasamento temporale fra parifica, approvazione del conto e approvazione

del bilancio di esercizio, il contesto eccezionale determinato dalla pandemia da Covid-19, avuto riguardo al ruolo di centro di riferimento regionale svolto dall'Azienda (DGR n. 344/2020 e n. 1367/2020), deducendo che il ritardo non avrebbe inciso sulla veridicità e attendibilità dei dati di bilancio; in relazione, infine, alla differenza di € 0,02 rilevata dal Magistrato istruttore, che la stessa discenderebbe da un errore di digitazione, nella relazione di deferimento, dell'importo delle riscossioni del mese di aprile (€ 75.556,96, anziché € 75.556,98).

**3.** Con memoria depositata in data 22 aprile 2026, si costituiva altresì l'agente contabile Nexi Payments S.p.A., eccependo quanto segue.

Sulla tardività della presentazione del conto, deduceva che l'atto di nomina dell'agente contabile non recasse menzione dell'ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico rispetto alla chiusura dell'esercizio solare, sicché il conto sarebbe stato presentato, in perfetta buona fede, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019, ancorché non da quello, anticipato al 12 giugno 2019, di cessazione della gestione; deduceva, inoltre, che l'Ente non avesse sollecitato una diversa tempistica e che la presentazione fosse comunque intervenuta in tempo utile per le operazioni di parifica e approvazione, di esclusiva competenza dell'Ente medesimo.

Sul mancato riscontro della somma di € 15.195,30, deduceva che la circostanza era stata puntualmente segnalata sia nel conto relativo all'esercizio 2018 (ove si dava atto del riversamento, in data 15 gennaio 2019, delle chiusure contabili del 24 dicembre 2018, per verifiche di squadratura) sia nel conto in esame (ove si richiamava, nella nota di apertura, il riversamento di gennaio 2019 relativo alle chiusure dal 24 al 31 dicembre 2018, per l'importo

di € 15.195,30, già contabilizzato nella resa del conto 2018); deduceva altresì che gli incassi erano stati costantemente tracciati sulla piattaforma informatica "Brain", cui l'Ente aveva accesso, e che l'Ente aveva parificato il conto senza richiedere chiarimenti.

Sulla discrasia fra le chiusure contabili mensili e i dati delle quietanze, deduceva che la data di riversamento scontava un fisiologico scarto temporale rispetto a quella di riscossione, in ragione delle successive fasi di ritiro del contante, conta, quadratura con i pagamenti elettronici ed emissione del giornale di cassa, con la conseguenza che le operazioni di fine mese confluivano sistematicamente nella chiusura del mese successivo, senza pregiudizio per l'esattezza del dato consuntivo complessivo.

Richiamava, infine, il precedente di questa Sezione n. 13/2026, relativo a fattispecie diversa ma ritenuto applicabile quanto al principio per cui, in assenza di ammanchi e a fronte di documentazione che consenta comunque completa contezza della gestione, il conto può essere dichiarato regolare. Concludeva, quindi, chiedendo che il conto fosse dichiarato regolare, con pieno discarico dell'agente contabile.

**4.** All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, le parti presenti concludevano come da verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione.

**DIRITTO**

**1.** Preliminarmente osserva il Collegio che il giudizio di conto si svolge, nel rispetto del principio di legalità, al fine di valutare la regolarità delle gestioni degli agenti contabili dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, come chiaramente evincibile dallo stesso tenore testuale dell’art. 137 c.g.c., a

termini del quale "*La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge"*. Dunque, secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto "*si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione". In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte costituzionale n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare garanzia della corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni (Corte costituzionale n. 59 del 2024); tale garanzia costituzionale di correttezza gestionale del pubblico denaro si attua proprio attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale (Corte costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975), da cui discende il carattere necessario ed ineludibile del giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze n. 114 del 1975 e n. 292 del 2001). Coerentemente con tale ratio l'oggetto del giudizio di conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del "conto" consuntivo dallo stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.)"* (Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 131/2024; Sez. Lazio n. 292/2024, Sez. Emilia Romagna n. 88/2023 e Sez. Liguria n. 71/2022). Ai sensi dell'art. 140, c. 3, c.g.c., il deposito del conto

costituisce l'agente in giudizio dinanzi alla Sezione, la quale è chiamata a uno scrutinio di legittimità della gestione mediante il controllo giudiziale del conto consuntivo, previamente sottoposto alle verifiche endoprocedimentali di parificazione ex art. 138 c.g.c.

L'art. 28 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ha esteso ai dipendenti delle unità sanitarie locali la disciplina della responsabilità contabile vigente per gli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3/1957 e successive integrazioni e modificazioni. Inoltre, il riordino della disciplina in materia sanitaria, avvenuto con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non ha inciso sulle norme relative alla giurisdizione contabile. I conti delle Ulss, aziende pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale *ex* art. 3, co.1-*bis*, D.lgs. n. 502/1992, sono dunque soggetti all'esame della Corte dei conti in sede giurisdizionale e devono dare dimostrazione della correttezza e regolarità delle gestioni a denaro e a materia necessariamente finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali loro assegnate.

Con specifico riferimento all'agente contabile incaricato della riscossione mediante apparecchiature automatiche, quale Nexi Payments S.p.A. — subentrata, per effetto della fusione per incorporazione di Bassilichi S.p.A. (atto Notaio Zona rep. n. 35822 del 10 dicembre 2018), nella titolarità del relativo rapporto contrattuale con decorrenza 31 dicembre 2018 — la giurisprudenza contabile ha da tempo chiarito che chiunque maneggi denaro pubblico, a qualunque titolo e indipendentemente dalla natura del rapporto che lo lega all'amministrazione, assume la qualità di agente contabile ed è per ciò solo tenuto alla resa del conto giudiziale. Tale obbligo è funzionale a dimostrare, in termini puntuali e verificabili, la piena corrispondenza fra le

somme riscosse e quelle riversate in Tesoreria, non essendo sufficiente l'esposizione di dati aggregati o la mera attestazione di quadratura complessiva: il conto deve infatti essere, di per sé, un documento autosufficiente a consentire l'immediata verifica giudiziale della gestione, senza necessità di ricorrere a riscontri documentali ulteriori, acquisiti in sede di giudizio.

**2.** Nel merito, il primo profilo di irregolarità riguarda lo sfasamento temporale tra la parifica del conto, intervenuta il 15 ottobre 2020, e la sua approvazione, intervenuta il 6 novembre 2020 con DDG n. 1543/2020 (entrambe successive all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 di cui alla DDG n. 729 del 29 maggio 2020). In proposito, il Collegio ritiene che tale anomalia procedimentale sia già idonea di per sé a fondare la dichiarazione di irregolarità del conto. La parificazione costituisce infatti attività propedeutica e antecedente logico-contabile rispetto all'approvazione del conto, la quale deve a sua volta precedere o accompagnare l'approvazione del bilancio di esercizio, secondo lo schema tipico ripreso dall'art. 139 c.g.c.; nel caso di specie tale sequenza risulta invertita, sicché il dato contabile confluito nel bilancio non è stato preceduto dal vaglio di regolarità proprio del procedimento di resa del conto. Il Collegio non ignora che tale scansione temporale trovi ragione nel carico di attività amministrative del tutto eccezionale e imprevedibile che ha investito, nel corso del 2020, l'Azienda Ospedale Università Padova, quale centro di riferimento regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale circostanza eccezionale, tuttavia, se vale a spiegare lo sfasamento e a escluderne l'imputabilità soggettiva all'agente contabile, non è idonea a sanare l'anomalia

procedimentale in sé considerata, che integra un elemento oggettivo di irregolarità del conto.

**3.** Quanto alla tardiva presentazione del conto, il Collegio osserva che lo stesso risulta sottoscritto e presentato all'Ente in data 27 febbraio 2020, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019 (31 dicembre 2019), ma oltre il medesimo termine calcolato dalla data di cessazione della gestione (12 giugno 2019), per effetto del subentro di altro operatore economico a seguito di nuova aggiudicazione.

L'atto di nomina dell'agente contabile per l'esercizio 2019 (delibera D.G. n. 1 del 3 gennaio 2020) non reca menzione dell'ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico nel corso dell'esercizio, riferendosi al termine ordinario decorrente dalla chiusura dell'esercizio solare. Considerato che l'art. 139 c.g.c. individua quale *dies a quo* del termine, alternativamente, la chiusura dell'esercizio o la cessazione della gestione, il Collegio ritiene che l'agente abbia fatto legittimo affidamento, in buona fede, sul termine ordinario, senza che ne risulti pregiudicata l'attività di verifica dell'Ente, il quale non ha sollecitato una diversa tempistica. Il rilievo si affianca, in ogni caso, quale ulteriore indice del mancato rispetto delle cadenze procedimentali già rilevato al punto 2.

**4.** Le ulteriori criticità segnalate dal Magistrato istruttore, pur rilevanti sul piano della rappresentatività formale del conto, non incidono, ad avviso del Collegio, sulla correttezza sostanziale della gestione.

Quanto alla mancata annotazione, in apertura, della somma di € 15.195,30 riferita ai riversamenti di fine dicembre 2018, il Collegio rileva che tale importo risulta puntualmente riportato, quale posta di chiusura, nel conto

relativo all'esercizio 2018 (n. 62807), con nota esplicativa coerente in entrambi i conti, ed è riscontrabile sulla piattaforma informatica "Brain", cui l'Ente aveva costante accesso. Si tratta, quindi, di un'imprecisione nella tecnica redazionale del conto, non di un dato gestionale mancante o non spiegato.

In relazione alla discrasia fra le chiusure contabili mensili e i dati delle quietanze, essa trova giustificazione nel fisiologico scarto temporale fra riscossione e riversamento, dovuto alle successive operazioni di ritiro, conta e quadratura con i pagamenti elettronici, che spiega la sistematica confluenza delle operazioni di fine mese nella chiusura del mese successivo. I dati delle riscossioni coincidono puntualmente con quelli esposti nel conto, e i riversamenti trovano complessivo riscontro negli ordinativi d'incasso, con uno scostamento finale di € 0,02 riconducibile, come precisato dall'Ente, a un errore di trascrizione. Analogamente, l'eccedenza di cassa di € 5,00 risulta compiutamente giustificata nel campo note del conto, con riferimento a uno specifico episodio di mancata restituzione di resto, documentato in istruttoria.

Le discrasie esaminate, pertanto, pur concorrendo a delineare un conto non pienamente autosufficiente sotto il profilo rappresentativo, non rivelano un'alterazione sostanziale della gestione dell'agente contabile.

**5.** Con riferimento, infine, alla mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., si tratta di irregolarità non riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale dovrà provvedere, per il futuro, a predisporla e a trasmetterla alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di adempimento obbligatorio, dal contenuto delineato dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione.

**6.** Per le ragioni sin qui esposte, il Collegio ritiene che il conto giudiziale n. 69746, reso da Nexi Payments S.p.A., quale agente contabile dell'Azienda Ospedale Università Padova per il periodo 1° gennaio – 12 giugno dell'esercizio 2019, sia irregolare, pur non risultando, all'esito dell'istruttoria e del giudizio, alcun ammanco.

**7.** Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico dell'agente contabile, non vi è luogo a provvedere.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32760** del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. **69746**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

Depositata in Segreteria il 15/07/202

Il Funzionario Preposto

Nadia Tonolo